

## MESSAGGIO

Concernente i ricorsi al Gran Consiglio contro la pubblica utilità del piano regolatore (PR) di Croglia

del 24 aprile 1990

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

vi presentiamo le osservazioni del Consiglio di Stato relative ai ricorsi al Gran Consiglio interposti in seguito dall'approvazione del PR di Croglia.

In virtù degli art. 21 e 22 cpv. 2 della legge edilizia del 19 febbraio 1973 (LE) l'approvazione di un PR compete al Consiglio di Stato la cui decisione, sotto il profilo della pubblica utilità, può essere censurata presso il Gran Consiglio che decide in ultima istanza.

Nel caso concreto il Consiglio di Stato ha approvato il PR di Croglia con risoluzione n. 7517 del 1. dicembre 1987. Contro questa decisione sono stati presentati i seguenti 13 ricorsi:

1. Giglia Riva di Morbio Inferiore (avv. Edy Albisetti);
2. CE fu Ernesto Andina (Franco Andina);
3. Antonio Vicari di Ponte Tresa (avv. Roberto Macconi)
4. M. Jorgens e Graziella Cesco di Purasca;
5. Marco Riva di Ponte Tresa (avv. Arnaldo Pellegrini);
6. Piancascine SA di Lugano (avv. Pierpaolo Calderari);
7. Ines Hulsmann di Castelrotto;
8. Franco Camesi di Losone;
9. Giuseppe e Mario Bordonzotti di Castelrotto;
10. Lorenzo Custer di Biogno-Beride;
11. CE fu Luigi Riboni (avv. Franco Brusa);
12. Orlando Brenchio di Ponte Tresa e Carmen Gagliardi di Airolo (avv. Franco P. Ferrari);
13. Comune di Croglia (CPI Consulenze-Progettazioni-Impresa SA).

Questo messaggio è stato volutamente procrastinato per dar modo al Municipio di Croglia di elaborare le varianti di PR scaturite dall'approvazione operata dallo scrivente Consiglio. Così facendo si è potuto tenere in considerazione le nuove proposte urbanistiche del Municipio che attualmente sono in fase di esame preliminare presso il Dipartimento dell'ambiente. Infatti talune censure o richieste ricorsuali trovano soddisfazione in questi nuovi atti pianificatori che verosimilmente saranno già formalmente adottati dal Comune quando il lodevole Gran Consiglio avrà modo di pronunciarsi sui gravami oggetto del presente messaggio.

Ciò premesso, nel merito dei singoli ricorsi si osserva quanto segue.

1. Ricorso n. 1 - Giglia Riva

Con lettera del 16 marzo 1990 il rappresentante legale della ricorrente ha dichiarato il ritiro del ricorso. Lo stesso é pertanto da stralciare dai ruoli.

2. Ricorso n. 2 - CE fu Ernesto Andina

Con lettera del 3 aprile 1990 il rappresentante legale della ricorrente ha dichiarato il ritiro del ricorso. Lo stesso é pertanto da stralciare dai ruoli.

3. Ricorso n. 3 - Antonio Vicari

Il ricorrente é proprietario del f.m.n. 906 sito in località Selvaccia nella frazione di Purasca Inferiore. Questo fondo, di mq. 6128 di superficie é attribuito dal PR per quasi un terzo alla zona edificabile (R2) e per la porzione rimanente ad una zona di attrezzature pubbliche destinata alla formazione di un parco pubblico che si estende anche al fondo sottostante, mappale n. 918, costituente la ex cava Vicari, ora discarica del CER la cui superficie é di circa 5,5 ha.

Il ricorrente contesta la pubblica utilità del vincolo posto dal Comune sul suo fondo, ne chiede lo stralcio e la conseguente assegnazione della porzione di fondo svincolata alla zona residenziale R2. Fa altresì rilevare che il Municipio, in sede di preavviso del suo ricorso, aveva espresso disponibilità per una modifica della limite dell'area vincolata.

In prima istanza il ricorso é stato respinto con le seguenti argomentazioni:

"Il Comune ha deciso l'attribuzione di parte del fondo mappale n. 906 alla zona per attrezzature pubbliche sia per creare un accesso diretto al futuro parco lungo la strada SQ1 che urbanizza la campagna di Purasca Inferiore sia a ragione della natura orografica e dell'instabilità di quella parte del fondo che lo rendono inidoneo alla costruzione. Il Municipio nelle sue osservazioni, dichiara la disponibilità ad una lieve modifica del limite tra zona R2 e AP sulla base di una perizia geologica che dichiari l'idoneità all'edificazione. Il Consiglio di Stato, visto il tracciato delle zone e preso atto delle motivazioni comunali, respinge il ricorso. L'eventuale ritocco del limite delle zone sulla base di perizia geologica potrà essere formalizzato nell'ambito della procedura di acquisto o di espropriazione del fondo".

Da quanto sopra e dalla consultazione del PR emerge chiaramente che la pubblica utilità é data. Infatti, senza il

fondo mappale n. 906 l'ampio parco pubblico che sarà ricavato sulla discarica del CER non risulterebbe adeguatamente integrato nella vasta zona edificabile di Purasca e si imporrebbe l'accesso attraverso una strada collettiva di forte pendenza, anziché attraverso una comoda e sicura strada di quartiere pianeggiante e quindi più consona allo scopo.

Ciò non di meno lo scrivente Consiglio non si oppone ad una rettifica del limite tra zona residenziale R2 e zona di attrezzature pubbliche. Si conferma però che la stessa dovrà essere concordata tra le parti e dovrà essere verificata dal profilo della stabilità del terreno. Infatti, a suo tempo, l'esercizio della cava Vicari da parte del ricorrente aveva creato una profonda voragine ai piedi del f.m.n. 906 la cui morfologia è pure stata parzialmente modificata dai lavori di scavo.

A prescindere da ciò il C.d.S. ritiene comunque che essendo dati i presupposti per la pubblica utilità del vincolo AP il ricorso sia da respingere.

4. Ricorso n. 4 - M. Jorgens e G. Cesco

I ricorrenti sono proprietari del f.m.n. 945 in località Val Pusniga nella frazione di Purasca Inferiore che il PR attribuiva al territorio fuori delle zone edificabili. Il C.d.S essenzialmente per questa ragione aveva respinto in prima istanza il ricorso che perorava l'inclusione in zona edificabile del fondo in questione.

Il Municipio propone ora, con le varianti di PR citate in ingresso, l'attribuzione della parte non boschiva del f.m.n. 945 alla zona edificabile a carattere residenziale. Questa lieve estensione della zona edificabile, che completa la zona residenziale di Purasca Inferiore, è pure condivisa dal Dipartimento dell'ambiente che ha in tal senso formulato l'esame preliminare. Per questa ragione si propone l'accettazione del ricorso anche da parte del legislativo cantonale.

5. Ricorso n. 5 - Marco Riva  
Ricorso n. 6 - Piancascine SA  
Ricorso n. 7 - Ines Hulsmann

I ricorrenti sono tutti proprietari di fondi esclusi totalmente o parzialmente dalle zone di costruzione. Nel chiederne l'attribuzione alle varie zone edificabili secondo i rispettivi interessi, denunciano la sommaria decisione dei loro gravami operata dallo scrivente Consiglio. In particolare manifestano la mancata trattazione delle singole argomentazioni addotte a sostegno delle specifiche richieste.

A questo proposito si rileva che la decisione dei ricorsi che invocano l'ampliamento delle zone edificabili viene

fondata in primo luogo sulla verifica dell'adeguatezza della zona edificabile proposta dal Comune. In questo esame concorrono la valutazione globale del dimensionamento generale delle zone edificabili proposta dal PR (cfr. punto 3.5.2.1 pag 19, 20 e 21 del decreto impugnato), la verifica della correttezza delle attribuzioni alle zone edificabili per rapporto alle altre esigenze di utilizzazione e/o protezione specificatamente promosse dalla legge, nonché la verifica dell'adeguatezza delle delimitazione delle singole zone edificabili (cfr. punto 3.5.2.2 pag. 21, 22, 23 e 24).

L'esame puntuale del ricorso avviene solo in un secondo tempo ed il giudizio è subordinato all'esito dell'esame generale di cui si è detto sopra. E' solo nel caso in cui il gravame porti a conoscenza fatti nuovi, non rilevati e/o considerati in precedenza, che può giustificare l'accoglimento dello stesso. Non è stato questo però il caso dei ricorsi trattati al punto 4.2.4 (pag. 49 e seg.) tra i quali figurano pure quelli in oggetto.

Lo scrivente Consiglio ritiene inoltre che le censure relative presunte lesioni dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento non giustifichino una trattazione particolare oltre a quella fatta nelle considerazioni generali introduttive quando si tratti in particolare di dimensionamento delle zone edificabili. Non va infatti dimenticato che già il Comune, primo responsabile della pianificazione del proprio territorio, ha autonomamente escluso dalle zone edificabili i fondi dei ricorrenti, per cui la competenza del C.d.S. di ampliare le zone edificabili del PR è data solo nel caso in cui le scelte comunale fossero riconosciute arbitrarie.

Questo non è però stato il caso del PR di Croglia come esplicitamente dichiarato nelle considerazioni generali introduttive.

Ciò premesso le singole richieste dei ricorsuali sono così motivate:

- Ricorso Riva

Il ricorrente ritiene ingiustificato l'esclusione di porto del suo fondo dalla zona edificabile in considerazione dell'alto grado di edificazione dei fondi circostanti in particolare quelli sul finitimo Comune di Ponte Tresa.

A mente dello scrivente Consiglio il limite di zona edificabile in questione è corretto; esso risulta definito da una striscia di terreno a valle della strada cantonale, della profondità di circa 23 metri, nella quale sono già state edificate 3 case. La parte sottostante, esclusa dalla zona edificabile, è completamente libera da costruzioni e alla stessa sono attribuiti, oltre a parte del fondo del ricorrente, altri 6 fondi. Essa è pure orograficamente separata dalla strada che funge da accesso in quanto si pone ad una quota inferiore di 20 metri.

Per questi motivi e per quelli generali precedentemente esposti propone la reiezione del ricorso.

- Ricorso Piancascine

La ricorrente ritiene ingiustificata l'esclusione dei suoi f.m.n. 588, 715 e 716 dalla zona edificabile nella misura in cui sono accessibili direttamente o indirettamente dalla strada cantonale, sono allacciabili agli impianti di urbanizzazione e sono privi di valori paesaggistico-ambientali. Il f.m.n. 588 confina inoltre con la zona mista (residenziale-artigianale) di Madonna del Piano mentre i f.m.n. 715 e 716 sono vicini ad insediamenti di tipo residenziale e artigianale. In considerazione dell'esigua estensione della zona artigianale del Comune e della naturale vocazione dei suoi fondi la ricorrente ne chiede l'attribuzione alla zona residenziale-artigianale.

A mente della scrivente Consiglio le argomentazioni ricorsuali non giustificano l'accoglimento della richiesta d'ampliamento della zona edificabile. La situazione fondiaria della ricorrente è comune a quello di un grandissimo numero di altri proprietari che analogamente potrebbero invocare l'estensione della zona edificabile. Per di più i fondi in oggetto sono idonei allo sfruttamento agricolo e pertanto giustamente inclusi nella zona agricola definita dal PR. Il f.m.n. 588 è inoltre inserito nel contingente delle superfici di avvicendamento culturale (SAC) segnalate dal progetto di Piano Direttore cantonale. A proposito della necessità di tutelare la natura agricola dei fondi della ricorrente si richiama anche la novella legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989.

Per questi motivi e per quelli precedentemente esposti si propone la reiezione del ricorso.

- Ricorso Hulsmann

La ricorrente chiede l'estensione della zona edificabile di Castelrotto in modo che abbia ad includere circa 1200 mq del suo f.m.n. 472, e rileva che la superficie in questione è costituita dalla parte pianeggiante del fondo ubicata antistante la casa propria d'abitazione. La signora Hulsmann motiva la richiesta asserendo che si tratta di un ampliamento organico della zona edificabile, giustificato anche dalla morfologia del terreno e dalla presenza della strada cantonale. L'idoneità all'edificazione e l'adiacenza alla zona edificabile non sono motivi sufficienti per giustificare l'accoglimento della richiesta ricorsuale. Le citate esigenze di limitare l'estensione delle aree edificabili nonché la conservazione del suolo agricolo giustificano ampiamente la scelta comunale operata con il PR. Inoltre l'ampliamento richiesto creerebbe una situazione discriminatoria nei confronti del f.m.n. 489

in località Vid costituito da un bellissimo caratteristico vigneto.

Per questi motivi e per quelli precedentemente esposti si propone la reiezione del ricorso.

6. Ricorso n. 8 - Camesi Franco  
Ricorso n. 9 - Bordonzotti Mario e Giuseppe  
Ricorso n. 11 - CE fu Luigi Riboni

I ricorrenti sono proprietari di fondi in località Costa nella frazione di Castelrotto. Essi si oppongono alla mancata approvazione della zona residenziale R2 prevista dal Comune in quella località (cfr. punto 3.5.2.2.a); pag. 22) e ne chiedono la reintegrazione nel PR.

In effetti l'inclusione della Costa nella zona edificabile ha sempre opposto l'autorità cantonale a quella comunale. La prima essenzialmente per difendere valori di carattere paesaggistico ed ambientale nonché per tutelare l'uso parsimonioso del suolo; la seconda per poter soddisfare un legittimo bisogno di area insediativa creato dal forte sviluppo della frazione di Castelrotto.

Il CdS in prima istanza ha ritenuto preminente l'interesse pubblico alla conservazione del territorio anziché quello insito nel soddisfacimento dei bisogni comunali ed ho deciso l'attribuzione di questa comprensorio alla zona agricola.

Dopo questa decisione cantonale il Municipio ha deciso la modifica della destinazione d'uso di questa zona e con le varianti sottoposte all'esame preliminare dipartimentale ha proposto l'istituzione di una zona esclusivamente riservata alla residenza primaria.

Con questa modifica il Municipio ha rafforzato l'interesse pubblico per l'uso edificabile di questo comprensorio ponendo così lo scrivente Consiglio nella condizione di rivalutare gli interessi pubblici in gioco e infine di aderire alla pressante richiesta comunale. Per questa ragione propone l'accoglimento dei ricorsi.

Resta sottinteso che l'ampliamento della zona edificabile alla Costa è subordinata all'adozione da parte del Comune della norma sulla limitazione d'uso alla sola residenza primaria.

7. Ricorso n. 10 - Lorenzo Custer

Il ricorrente è proprietario del f.m.n. 1619 nella frazione di Beride. Egli insorge contro il vincolo di espropriazione per l'attuazione di un attrezzatura pubblica destinata ad area di svago che grava parte della sua proprietà. In particolare denuncia il fatto che sia l'autorità cantonale, sia quella comunale, rilasciando nel mese di marzo del 1982 la licenza edilizia per il riattamento della sua casa di abitazione e per la sistemazione esterna avevano implicitamente ammesso la riduzione dell'area vincolata mentre

successivamente, il Comune con il PR ed il Cantone con il decreto di approvazione, hanno misconosciuto quanto precedentemente stabilito.

Preliminarmente si osserva che la critica del ricorrente nei confronti dell'autorità cantonale é del tutto gratuita. Infatti non compete al Cantone di applicare il PR comunale. E la stessa neppure si giustifica nei confronti del Comune; infatti al momento del rilascio della licenza comunale il PR non era ancora stato adottato e pertanto al Municipio era data facoltà di intervento solo nel caso di grave conflitto con gli studi pianificatori allora in atto. Questo non era però il caso perché il muro di cinta costruito dal signor Custer invade di pochi metri l'area vincolata dal Comune. Notasi a questo proposito che la superficie complessiva destinata ad area di gioco non raggiunge i 150 mq., mentre la superficie oggetto della presente contestazione é nell'ordine di 50 mq.

In prima istanza il ricorso é stato deciso con le seguenti argomentazioni:

"Il Comune di Croglia tramite il suo PR ha voluto dotare tutte le numerose frazioni di un'area idonea per superficie ed ubicazione al gioco di bambini.

Le scelte operate dal Comune e in particolare quelle qui contestate sono tecnicamente corrette e appaiono pure urbanisticamente importanti per la qualifica dello spazio insediativo.

La richiesta del signor Custer di modifica del tracciato per ragioni di proporzionalità non può essere di principio recepita dallo scrivente Consiglio poiché non ravvisa nella proposta comunale gli estremi dell'arbitrio.

Si invita comunque il Comune a ponderare le rispettive esigenze nell'ambito della progettazione di dettaglio di questa attrezzatura".

Ciò premesso il CdS ritiene di dover confermare la propria decisione, convinto che la soluzione di questi problemi trovi più idonea sede nell'ambito dell'attuazione dell'opera e, se del caso, della procedura espropriativa.

#### 8. Ricorso n. 12 - Orlando Brenchio e Carmen Gagliardi

I ricorrenti sono proprietari dei f.m.n. 363, di 14'220 mq., e n. 707, di 5153 mq, con riferimento ai quali contestano la decisione d'approvazione del PR di Croglia per le seguenti ragioni.

- a) f.m.n. 363. Questo fondo era assegnato dal PR alla zona ricreativa. I ricorrenti contestano la modifica d'ufficio operata dallo scrivente Consiglio che ha attribuito d'imperio il fondo in oggetto alla zona agricola sostituendo così il proprio apprezzamento a quello del Comune. La modifica introdotta dall'autorità cantonale ha inoltre comportato una grave limitazione dei loro diritti fondiari, che in virtù della proposta comunale,

includevano anche la possibilità di erigere fabbricati o installazioni sportive.

b) f.m.n. 707. Questo fondo è ubicato in località del Madonnone la quale è interessata dalla costruzione di un valico doganale. Per questa ragione il fondo deve essere incluso in una zona di attrezzature d'interesse pubblico.

ad a) la mancata approvazione della zona ricreativa proposta dal PR comunale era giustificata da una palese e grave carenza dell'atto pianificatorio comunale. A questo proposito si richiamano le seguenti argomentazioni svolte nell'ambito dell'esame di legalità e di opportunità del PR:

"La zona ricreativa secondo le disposizioni dell'art. 24 NAPR è segnata nel piano a titolo indicativo e designa il territorio particolarmente idoneo alle attività ricreative, sportive e di ristoro. Gran parte dei terreni attribuiti a questa zona presentano però anche un'alta idoneità agricola. Sono pure presenti importanti contenuti di valore naturalistico legati al fiume Tresa e alle sue rive che, unitamente agli interessi agricoli, possono essere gravemente compromessi dalle attività ricreative. Su questi argomenti si richiama anche quanto esposto ai punti 3.5.1.1 e 3.5.1.2 precedenti. Per tutte queste ragioni la zona ricreativa così come proposta non è approvata. Il Comune, se lo riterrà opportuno, avrà comunque la facoltà di promuovere, attività ricreative che siano però compatibili con la protezione delle componenti naturali e con l'uso agricolo del territorio.

La zona ricreativa ed il relativo art. 24 NAPR non sono pertanto approvati."

Si rileva pure che l'art. 24 NAPR attribuiva la zona ricreativa un portata giuridica limitata in quanto la stessa era definita a "titolo indicativo". Inoltre, sempre secondo il tenore dell'art. 24 NAPR, erano ammesse solo le costruzioni e le installazioni conformi alle eccezioni previste dalla legge contro l'inquinamento delle acque.

Malgrado il riferimento legale fosse errato, in quanto si sarebbe dovuto richiamare le eccezioni previste dall'art. 24 LPT, appariva evidente come il Comune non intendesse definire una vera e propria zona di utilizzazione per costruzioni ed installazioni sportive, ma bensì solo promuovere attività di svago e riposo a carattere estensivo in tutto il vasto comprensorio del lungofiume della Tresa.

La decisione dello scrivente Consiglio non si giustificava quindi unicamente per ragioni di opportunità, ma anche per esigenze di legalità.

Si ribadisce inoltre la disponibilità dell'autorità cantonale ad esaminare corrette soluzioni pianificatorie tese a promuovere l'uso ricreativo di questo comprensorio purché si tenga in pari tempo

conto delle esigenze di salvaguardia del suolo agricolo e della protezione delle componenti naturali. Nel merito del fondo in oggetto si ricorda che lo stesso é parte integrante delle superfici di avviamento culturale (SAC) definite dal progetto di PD, per cui, vista anche la novella legislazione sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989, la sua destinazione agricola non può essere che confermata.

ad b) questa richiesta se del caso potrà essere presa in considerazione solo quando il Cantone avrà adottato progetti vincolanti per il nuovo impianto doganale. Al momento non sono ancora state effettuate le scelte pertinenti l'accesso viario di supporto al futuro valico per cui la richiesta dei ricorrenti é prematura.

Per questi motivi si propone la reiezione del ricorso.

9. Ricorso n. 13 - Comune di Croglia

Il Municipio di Croglia insorge contro talune delle modifiche del PR decise dallo scrivente Consiglio nell'ambito della procedura di approvazione.

In generale la municipalità ritiene che l'autorità cantonale abbia ecceduto nell'esame di opportunità e di legalità imponendo così modifiche chiaramente lesive del principio dell'autonomia comunale. In particolare si oppone alle seguenti decisioni:

- a) stralcio della zona residenziale R2 in località Costa e conseguente attribuzione alla zona agricola;
- b) stralcio della zona R2 in località Madonna del Piano a monte del vecchio nucleo e conseguente attribuzione alla zona agricola;
- c) stralcio della zona R2 in località Rivaccia nella frazione di Biogno;
- d) mancato accoglimento del ricorso n. 4 postulante l'inclusione del f.m.n. 945 nella zona edificabile;
- e) stralcio della zona ricreativa lungo la Tresa;
- f) limitazione delle possibilità di intervento edile nelle zone dei nuclei come prescritto dalla modifica dell'art. 32 NAPR;

Per quanto concerne la presunta lesione dell'autonomia comunale il CdS ricorda che la legge edilizia gli conferisce l'onere di verificare non solo la legalità dell'atto pianificatorio comunale, ma anche la sua opportunità. Ci si

astiene in questa sede dal formulare considerazione generali sul potere di apprezzamento che detiene la scrivente autorità e si propone per contro l'esame caso per caso delle singole richieste comunali volte a modificare il primitivo giudizio dell'autorità cantonale.

ad a) richiamato quanto esposto al punto 6 precedente questa richiesta può essere accolta nei limiti indicati dalla variante elaborata dal Municipio e sottoposta all'esame preliminare dipartimentale il 14 dicembre 1989. Sono riservate eventuali condizioni che saranno poste dal Dipartimento dell'ambiente con l'esame di cui sopra;

ad b) in questo caso si propone la conferma della decisione di prima istanza giusta le argomentazioni esposte ai punti 3.5.2.1 - pag. 19 e seg. - e 3.5.2.2.b) - pag. 22 -.

A titolo abbondanziale si rileva che i piani relativi all'aggiornamento del PR presentati dal Municipio al Dipartimento dell'ambiente il 14 dicembre 1989 per l'esame preliminare danno per acquisita la decisione di stralcio operata dallo scrivente Consiglio riconoscendo implicitamente l'attribuzione di questa parte di zona R2 alla zona agricola;

ad c) la mancata approvazione di questa zona fu determinata dall'opportunità di ridurre l'estensione giudicata eccessiva per i bisogni della frazione e per promuovere un riordino fondiario indispensabile per un corretto uso parsimonioso del suolo.

Il Municipio ha operato nel frattempo in questo senso ed ha sottoposto al Dipartimento dell'ambiente per esame preliminare una variante che considera in linea di principio quanto voluto dallo scrivente Consiglio. Nella misura in cui il Comune adotterà questa variante il ricorso potrà essere dichiarato privo di oggetto;

ad d) richiamato quanto esposto al punto 4 del presente messaggio, si propone l'accettazione di questa richiesta ricorsuale;

ad e) come indicato al punto 8 del presente messaggio lo scrivente Consiglio non si oppone alla promozione delle attività ricreative lungo la Tresa. Tale scelta dovrà però essere concretizzata attraverso l'adozione di una variante di PR. E a conoscenza di questo Consiglio che il Comune di Croglia ha intrapreso lo studio delle componenti naturali del proprio territorio al fine di poter aggiornare tramite l'adozione di varianti il piano del paesaggio componente il PR comunale. Sarà in quest'ambito che potrà essere recepita la richiesta del Municipio qualora il Comune decidesse di darvi seguito. Siccome la zona

ricreativa così come proposto originariamente non può essere approvata, si propone la reiezione di questa richiesta ricorsuale;

ad f) questa opposizione é praticamente superata dal fatto che il Municipio ha intrapreso lo studio di dettaglio dei vecchi nuclei di villaggio come proposto dallo scrivente Consiglio. Saranno i piani di dettaglio citati che permetteranno di risolvere i problemi che preoccupano il Municipio e che hanno dato corpo alla presente richiesta ricorsuale. A mente dello scrivente Consiglio questa richiesta può essere dichiarata priva di oggetto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi  
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

